

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso omissis-2012 proposto da:

CORRENTISTA

- *ricorrente* -

contro

BANCA

ASSICURAZIONE

NOTAIO

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. OMISSIS/2010 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 27/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la controricorrente BANCA, l'Avvocato OMISSIS che si riporta;

udito, per la controricorrente ASSICURAZIONE, l'Avvocato OMISSIS, con delega avv. OMISSIS, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OMISSIS, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del primo motivo, rigetto dei restanti motivi.

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 27/11/2010, la Corte d'appello di Ancona ha rigettato l'appello proposto da CORRENTISTA avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Fermo aveva respinto la domanda, proposta nei confronti della Banca e del Notaio (che aveva chiamato in giudizio la ASSICURAZIONE per essere manlevato in ipotesi di riconoscimento di una sua responsabilità), per il risarcimento dei danni derivati dal protesto di una cambiale di lire 1.875.000, emessa (insieme

Sentenza, Cassazione civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Scalfaferrì n.91 del 04.01.2017

ad altre tre) nel 1994 dall'appellante in favore di tale OMISSIS e domiciliata presso la Banca convenuta.

Protesto che il predetto assumeva illegittimo -e produttivo, a seguito della pubblicazione nel relativo Bollettino, di gravi danni per la sua attività imprenditoriale- avendo egli, una volta ricevuta comunicazione dalla Banca della messa all'incasso del titolo, sporto querela per la falsificazione della data di scadenza (corretta dal 30.09.1994 al 30.09.1995), a seguito della quale la Procura della Repubblica di Fermo aveva disposto il sequestro del titolo, e ciò nonostante il protesto era stato elevato, su richiesta della Banca, dal Notaio dietro presentazione di copia autentica del titolo stesso.

La Corte distrettuale, premesso che -come già rilevato dal primo giudice e non censurato nell'appello - è incontrovertibile che il CORRENTISTA., ricevuta la comunicazione della messa all'incasso del titolo, non ha informato la Banca, tantomeno il Notaio, della denuncia penale presentata in ragione della presumibile contraffazione della data di scadenza, ha in primo luogo rilevato che l'esame visivo del documento conferma quanto affermato dal primo giudice, come cioè la contraffazione non sia visibile ad occhio nudo, sia pure a seguito di un esame attento.

Ha poi osservato che - ferma l'insussistenza di disposizioni normative che imponessero la comunicazione da parte della Banca all'appellante dell'intervenuto sequestro del titolo e quindi del successivo protesto- il protesto era comunque, nella specie, atto dovuto onde evitare ai giratari del titolo la perdita del diritto di regresso, non essendo d'altra parte il sequestro probatorio eseguito dalla Procura - atto certamente non equivalente all'accertamento della contraffazione- una causa di forza maggiore idonea, ai sensi dell'art. 61 della legge cambiaria, a rinviare il protesto, la cui levata su copia autentica del titolo rilasciata a tal fine dalla Procura della Repubblica procedente non può peraltro - per quanto detto- configurare il reato di uso di atto falso di cui all'art. 489 cod. pen..

Avverso tale sentenza OMISSIS ha proposto ricorso a questa Corte affidato a tre motivi, cui resistono con distinti controricorsi la Banca, il Notaio e l'Assicurazione, successore per incorporazione della omissis. Tutte le parti, ad eccezione della Banca, hanno depositato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la omessa o insufficiente motivazione circa la "non evidenza" della falsificazione e la conoscenza della falsificazione stessa in capo alla Banca Popolare di Ancona. Lamenta il ricorrente che la corte distrettuale, limitandosi a rilevare che il giudice di primo grado aveva correttamente affermato che la dedotta falsificazione della data di scadenza della cambiale -accertata dal perito nominato in sede penale- non si evidenzia alla stregua dell'esame consentito ad un operatore bancario, avrebbe ingiustamente "obliterato" risultanze documentali in atti -cioè il decreto di sequestro penale per i reati di falso e truffa, notificato al Direttore della filiale di (OMISSIS), ed il verbale di sequestro ivi eseguito mediante consegna agli agenti operanti del titolo costituente corpo di reato- che proverebbero inequivocabilmente il fatto che la banca, al momento della elevazione del protesto, era a conoscenza della falsificazione. 1.1. Il secondo motivo censura, sotto il profilo della violazione delle norme regolanti l'esecuzione del mandato insito nella domiciliatura della cambiale presso la banca nonché sotto quello del vizio di motivazione, l'affermazione della corte distrettuale circa la insussistenza di disposizione normative che avrebbero potuto imporre la comunicazione da parte della banca al ricorrente dell'intervenuto sequestro del titolo e del suo successivo protesto. Sostiene il ricorrente che dalla norma generale dell'art. 1375 c.c. e da quella speciale dell'art. 1710 c.c., comma 2 deriverebbe l'obbligo della Banca, operando un doveroso bilanciamento tra gli interessi dei giratari del titolo e quelli del suo correntista, di comunicargli che, nonostante l'avvenuto sequestro, essa riteneva di procedere ugualmente alla levata del protesto del titolo cambiario sulla base della copia autentica rilasciata dalla Procura della Repubblica a tal fine: ciò, assume il ricorrente, gli avrebbe consentito di evitare i successivi

\\SERVER\server\ADS\1_Studio\15 - sito ex parte\9.sentenza in lavorazione - archivio\FORMAT 2016.docRivista di informazione giuridica,
registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Cassazione civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Scalfaferrì n.91 del 04.01.2017

eventi pregiudizievoli conseguenti alla pubblicazione del protesto nel relativo bollettino. 1.2. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 61 della legge cambiaria (oltre che degli artt. 489 e 491 c.p.), e vizio di motivazione, in relazione alla necessità, affermata dalla corte distrettuale, di levare il protesto a tutela dei diritti della banca e dei giratari del titolo cambiario.

2. Tali doglianze, esaminabili congiuntamente stante la stretta connessione, sono prive di fondamento.

2.1. Il perno intorno al quale ruota la sentenza impugnata è costituito dal principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la banca presso la quale il titolo di credito sia domiciliato per il pagamento ha, nel caso in cui l'obbligato principale non fornisca la provvista per il pagamento richiesto dal giratario del titolo, l'obbligo di far constare il mancato pagamento mediante l'elevazione del protesto, a tutela delle ragioni di regresso del portatore. Obbligo che - contrariamente a quanto sostiene il ricorrente - questa Corte ha più volte ritenuto sussistente anche in caso di sequestro del titolo, disposto nel corso di un procedimento civile o penale (cfr. Cass. n. 1966/1976; n. 11852/04; n. 19587/08), negando la configurabilità in tal caso di un ostacolo insormontabile alla elevazione del protesto per causa di forza maggiore, idoneo ai sensi dell'art. 61 R.D. della legge cambiaria a rinviare l'atto, invece legittimamente procedibile con la presentazione di copia autentica del titolo, da restituirsi all'esito al portatore.

A tale orientamento giurisprudenziale il Collegio intende dare continuità, non offrendo il terzo motivo di ricorso elementi idonei a giustificare un mutamento: in tal senso invero deve valutarsi sia il riferimento incongruo ad una pronuncia di questa Corte (n. 11103/1998) che si è limitata a trattare il diverso tema della liquidazione del danno per l'illegittimità del protesto, in quel caso già accertata dal giudice di merito - per la evidenza della contraffazione della data - senza ricevere censure; sia la generica prospettazione del reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) che non si fa carico di confutare l'argomento decisivo concernente la non configurabilità nel provvedimento di sequestro di un atto di accertamento della falsità.

2.2. Argomento, quest'ultimo, che va considerato anche ai fini dell'esame del primo motivo di ricorso, in quanto consente di porre in evidenza le basi malferme sulle quali si fonda la censura del vizio di motivazione ivi espressa. La corte d'appello non ha infatti omesso di tenere presente la conoscenza pacificamente acquisita dalla banca del provvedimento di sequestro del titolo; ha bensì ritenuto che tale provvedimento non fosse idoneo ad accertare la falsificazione della data (per gli effetti sopra considerati), della quale ha peraltro constatato, in base ad esame diretto, la non evidenza agli occhi di un normale operatore bancario, senza ricevere specifiche censure al riguardo in ricorso. La corte distrettuale ha quindi motivatamente escluso che la banca conoscesse la falsificazione al momento della levata del protesto e non vi è alcuna risultanza probatoria decisiva che non abbia considerato nel pervenire a tale convincimento, che resta insindacabile nel merito in questa sede di legittimità.

2.3. Nè, infine, può ritenersi che la banca debba rispondere delle conseguenze dannose del protesto per non avere adempiuto ad un obbligo, non previsto dalla legge, di avvertire il ricorrente che andava a richiedere l'elevazione del protesto stesso. Un obbligo siffatto non deriva dal mandato di pagamento insito nella domiciliatazione della cambiale presso la banca: non, in particolare, dal disposto dell'art. 1710 c.c., comma 2, dal momento che la richiesta di elevazione del protesto per mancanza di fondi sul conto corrente non può includersi - a differenza della comunicazione della messa all'incasso del titolo da parte del portatore, che nella specie il giudice di merito ha accertato essere stata effettuata dalla banca - tra le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato di pagamento, da comunicare al mandante ai sensi della norma anzidetta. Il punto è, anche qui, che quella richiesta costituisce atto dovuto da parte della banca secondo il disposto di legge, che il ricorrente non poteva ignorare. In tal senso, anche il richiamo alla norma generale (art. 1375 c.c.) che impone l'esecuzione del contratto secondo buona

\\SERVER\server\ADS\1_Studio\15 - sito ex parte\9.sentenza in lavorazione - archivio\FORMAT 2016.doc Rivista di informazione giuridica,
registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Cassazione civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Scaldaferrì n.91 del 04.01.2017

fede si mostra inidoneo a supportare la tesi di un diritto del ricorrente ad essere avvertito che la banca avrebbe adempiuto ad un obbligo di legge.

3. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con il conseguente onere a carico del ricorrente delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio di cassazione in favore delle controparti, spese che liquida per ciascuna parte in Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS